

# LA NORMATIVA DI AUTOTRASPORTO PER LE IMPRESE EDILI

28 aprile 2015

**Assimpredil Ance**  
*Area Territorio Tecnologia Economia*

Alessandra ZANNI

## Argomenti

- CRONOTACHIGRAFO: tempi di guida e riposo, gestione e conservazione dati;
- MODULO ASSENZE CONDUCENTI
- CQC Carta di Qualificazione Conducente
- LICENZE CONTO PROPRIO
- DOCUMENTI PER L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO
- TRASPORTI ECCEZIONALI
- VERBALI E PROCEDURE SANZIONATORIE

**ANCE**

MILANO  
LODI  
MONZA E BRIANZA

**CRONOTACHIGRAFO: tempi di guida e riposo,  
gestione e conservazione dati**

## CRONOTACHIGRAFO: AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento n. 561/2006 CE impone l'obbligo di utilizzo del cronotachigrafo, il rispetto dei tempi di guida/riposo e l'uso del modulo assenze conducenti per i veicoli adibiti a:

- **trasporto cose**, con massa complessiva **superiore a 3,5 tonnellate**;
- **trasporto persone**, con **più di 9 posti** compreso il conducente.

### Nota bene

I veicoli adibiti al trasporto cose di massa inferiore a 3,5 tonnellate non sono obbligati a tali adempimenti.

# TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Regolamento CE 561/2006 art. 4

**TRASPORTO SU STRADA:** qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci.

**CONDUCENTE:** chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo.

## Lavoratore mobile

Un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che **è al servizio di un'impresa** che effettua autotrasporto di passeggeri o di merci per conto proprio o di terzi;

## Dipendente

L'art. 31 lettera a) della legge 298/74 dispone che i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, devono risultare **lavoratori dipendenti**.

**TEMPO DI GUIDA:** la durata dell'attività di guida **registrata**

- **automaticamente** o semi-automaticamente dall'apparecchio di controllo, come definito all'allegato I e all'allegato IB del Regolamento (CEE) n. 3821/85 (cioè mediante **cronotachigrafo digitale**);

oppure

- **manualmente** come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n.3821/85 (cioè mediante **cronotachigrafo analogico**).

**PERIODO DI GUIDA:** il periodo **complessivo** di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.

**- GIORNALIERO**

non deve superare **9 ore**, eccezionalmente 10 ore non più di 2 volte nell'arco della settimana (*art. 6 comma 1, Regolamento CE 561/2006*)

**- SETTIMANALE**

non deve superare **56 ore**

$$6 \times 9 = 54 + 2 = 56$$

(*art. 6 comma 2, Regolamento CE 561/2006*)

**- 2 SETTIMANE CONSECUTIVE**

non deve superare **90 ore**

$$90 = 56 + 34$$

(*art. 6 comma 3 Regolamento CE 561/2006*)



**INTERRUZIONE:** ogni periodo in cui il conducente **non può guidare** o **svolgere altre mansioni** e che serve unicamente al suo riposo.  
(art. 4 lettera d), Regolamento CE 561/2006).

**\*ATTENZIONE\***

L'**INTERRUZIONE** non deve essere confusa con il **RIPOSO** in quanto la normativa definisce come riposo **ogni periodo ininterrotto** durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.



## Interruzioni alla guida

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	INIZIO IL SECONDO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO DI 4 ORE E 30 MINUTI
		
4 ore e 30 minuti	45 minuti	

*(art. 4 lettera d) e art. 7 del regolamento CE 561/2006)*

dopo un **periodo di guida di 4 ore e mezza**, il conducente deve osservare **un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi**

## Interruzioni alla guida

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	INIZIO SECONDO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO DI 4 ORE E 30 MINUTI
				
3 ore	15 minuti (almeno)	1 ora 30 minuti	30 minuti (almeno)	

*(art. 4 lettera d) e art. 7 del regolamento CE 561/2006)*

In alternativa

dopo un **periodo di guida di 3 ore** il conducente deve osservare **un'interruzione di almeno 15 minuti** seguita da **un'altra di almeno 30 minuti, intercalate** nell'arco di 4 ore e mezza di guida.

**RIPOSO GIORNALIERO:** ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può **disporre liberamente** del suo tempo.

- **RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE**

oppure

- **RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO**

## **RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE**

Dopo un periodo di guida giornaliero di 9 ore è obbligatorio un periodo di riposo di:

- **almeno 11 ore continue**

OPPURE

- riposo effettuato in due periodi  
**3 ore + 9 ore, senza interruzioni**

## **RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO**

Dopo un periodo di guida giornaliero di 9 ore è obbligatorio un periodo di riposo di:

**minimo 9 ore ma sempre inferiore a 11 ore**

Non si possono effettuare più di 3 periodi di riposo giornaliero ridotto tra 2 periodi di riposo settimanale.

**PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE:** tempo libero da qualsiasi impegno lavorativo spettante al conducente che comprende:

- **RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE**

oppure

- **RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO**

## **- RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE**

**almeno 45 ore**

(dato dalla somma dei singoli riposi giornalieri)

## **- RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO**

**minimo 24 ore ma sempre inferiore a 45 ore**

(dato dalla somma dei singoli riposi giornalieri)

## 2 SETTIMANE CONSECUTIVE

- due periodi di riposo settimanale regolare, cioè **90 ore**

OPPURE

- un periodo di riposo settimanale regolare (cioè **45 ore** nella **1° settimana**) + un periodo di riposo ridotto (cioè **almeno 24 ore** nella **2° settimana**) purché entro la fine della **3° settimana** tale riduzione sia compensata.









## Schemi su tempi di guida, interruzioni e tempi di riposo

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO GIORNALIERO	INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
				
4 ore e 30 minuti	45 minuti	4 ore e 30 minuti	11 ore	

tempo di guida di **9 ore**  
(1° possibilità)

<b>TEMPO DI GUIDA</b>	<b>RIPOSO</b>	<b>TEMPO DI GUIDA</b>	<b>RIPOSO</b>	<b>INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO</b>
				
<b>4 ore e 30 minuti</b>	<b>3 ore</b>	<b>4 ore e 30 minuti</b>	<b>9 ore</b>	

tempo di guida di **9 ore**  
(2° possibilità)

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZ.	TEMPO DI GUIDA	INTERRUZ.	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO GIORNAL.	INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
						
4 ore e 30 minuti	45 minuti	4 ore e 30 minuti	45 minuti	1 ora	11 ore	

tempo di guida di **10 ore**  
(non si può effettuare più di **2 volte a settimana**)

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO GIORNALIERO	INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
				
4 ore e 30 minuti	45 minuti	4 ore e 30 minuti	9 ore consecutive	

**tempo di guida di 9 ore con riposo giornaliero ridotto**

(non si possono effettuare più di 3 periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale)

## AUTISTA 1

TEMPO DI GUIDA	TEMPO DI DISPONIBILITÀ	TEMPO DI GUIDA	TEMPO DI DISPONIBILITÀ	RIPOSO	INIZIO NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
					
4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	9 ore	

## AUTISTA 2

4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	4 ore e 30 minuti	9 ore	INIZIO NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
					
TEMPO DI DISPONIBILITÀ	TEMPO DI GUIDA	TEMPO DI DISPONIBILITÀ	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	

### Osservazione - criticità applicative della norma

#### IPOTESI DIFFICILMENTE CONFIGURABILE NEL SETTORE EDILE

Ad esempio, nel settore della commercializzazione del cls preconfezionato, la consegna del cls viene effettuata presso i cantieri **entro 2 ore** dal carico sull'autobetoniera e quindi abbondantemente entro il tempo massimo consecutivo di guida consentito al singolo autista (pari a 4 ore e 30 minuti).

**TEMPO DI DISPONIBILITA'** (in base alla direttiva 2002/15/CE art. 3 lettere d)): i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile **accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.**

Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri.

Per i lavoratori mobili che guidano in squadre, **il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo.**

## Registrazioni sul cronotachigrafo (sia analogico sia digitale)

- se l'autista sta svolgendo **attività di guida**, sul cronotachigrafo dovrà indicare **TEMPO DI GUIDA**;



- se l'autista sta svolgendo **attività di sorveglianza delle operazioni di carico e scarico**, qualora dette mansioni siano previste nel suo contratto di lavoro, sul cronotachigrafo dovrà indicare **ALTRO TEMPO DI LAVORO**. Qualora non previste nel contratto indicare come **TEMPO DI DISPONIBILITA'**.



- se l'autista **deve tenersi a disposizione** per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida, sul cronotachigrafo dovrà indicare **TEMPO DI DISPONIBILITA'**.



## Cronotachigrafo analogico

Il cronotachigrafo analogico registra su appositi **fogli di registrazione giornalieri** (c.d. «dischi») distanze percorse, velocità, tempi di guida e riposo, apertura e chiusura della custodia.

L'apparecchio funziona in automatico sia quando il veicolo è fermo, sia quando è in movimento: il conducente inserisce il disco e utilizzando il commutatore seleziona l'attività che sta svolgendo (n.d.r. per i simboli vedi slides precedenti).





I dischi di registrazione vanno **sostituiti nel cronotachigrafo ogni 24 ore** e non alle ore 24.00 di ogni giorno.

Il datore di lavoro deve consegnare ai conducenti un numero sufficiente di dischi omologati ed atti ad essere utilizzati con l'apparecchio installato sul veicolo.

Il conducente **deve avere con sé (cioè a bordo dell'autocarro)** il disco della giornata in corso e i dischi degli ultimi **28 giorni**. L'obbligo di conservazione dei dischi **si riferisce al conducente e non al singolo autocarro**, quindi il conducente che guida più di un autocarro deve avere con sé i fogli di tutti i suoi viaggi precedenti.

L'impresa deve conservare i fogli **per almeno un anno dalla loro utilizzazione**.

I conducenti non devono utilizzare fogli di registrazione **sporchi o deteriorati**, in caso di deterioramento di un foglio in corso di utilizzazione, occorre sostituirlo con uno nuovo che deve essere allegato a quello sostituito.

I fogli vanno utilizzati a partire dal momento in cui il conducente prende in consegna il veicolo e deve essere sostituito dopo 24 ore o quando il conducente riprende servizio.

## Precisazioni

**1)** Nel caso in cui **non sia possibile registrare automaticamente le attività del conducente** (ad es. quando il conducente si allontana dal veicolo perdendone la disponibilità effettiva e non è in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo oppure in caso di avaria del dispositivo), le stesse **devono essere annotate manualmente sulla parte posteriore** del foglio di registrazione.

**2)** In caso di **cambio del veicolo** nel corso della **stessa giornata di guida**, il conducente deve continuare ad utilizzare lo **stesso foglio di registrazione** («disco») annotando la targa del nuovo veicolo ed i chilometraggi dei due veicoli (sono consentiti fino a 3 cambi).

**3)** In caso di **guasto**, il datore di lavoro deve far riparare il cronotachigrafo presso un'officina autorizzata, non appena le circostanze lo consentono (N.B. se il ritorno alla sede può avvenire solo dopo un periodo superiore ad una settimana deve essere riparato durante il percorso). Durante il periodo di malfunzionamento del cronotachigrafo, **il conducente riporta manualmente le indicazioni sul retro del disco.**

# Cronotachigrafo digitale

Il cronotachigrafo digitale **registra, memorizza, indica, stampa e trasmette** i dati relativi all'attività dei conducenti (distanze percorse, velocità, tempi di guida e riposo, apertura e inserimento/estrazione **carte tachigrafiche**).



## Precisazioni

- 1) I **tempi massimi** entro i quali devono essere trasferiti su idoneo supporto esterno tutti i dati registrati dal cronotachigrafo digitale sono:
  - **90 giorni** per i dati trasferiti **dall'unità elettronica di bordo**;
  - **28 giorni** per i dati trasferiti dalla **carta del conducente**.
  
- 2) In caso di **guasto**, il datore di lavoro deve far riparare il cronotachigrafo presso un'officina autorizzata, non appena le circostanze lo consentono (N.B. se il ritorno alla sede può avvenire solo dopo un periodo superiore ad una settimana deve essere riparato durante il percorso). Durante il periodo di malfunzionamento del cronotachigrafo, **il conducente riporta manualmente le indicazioni sul retro della carta di stampa**.
  
- 3) L'impresa deve conservare i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo per **almeno un anno dalla loro utilizzazione**.

**4)** La **carta tachigrafica del conducente** è strettamente personale ed unica, viene rilasciata dalla CCIAA territorialmente competente (presso cui ha residenza il conducente) e **vale 5 anni**. La richiesta di **rinnovo** deve essere effettuata entro 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza.

**5)** In caso di **furto, smarrimento, deterioramento o cattivo funzionamento** della carta del conducente, è possibile continuare a guidare per 15 giorni (in caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia alle autorità competenti). La richiesta di una nuova carta tachigrafica deve essere presentata entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento.

## Alcune situazioni tipo

**CASO 1****IL CONDUCENTE ATTENDE ALL'IMPIANTO DI CLS CHE L'AUTOBETONIERA VENGA RIEMPITA:**

indicare sul cronotachigrafo come **ALTRO TEMPO DI LAVORO/TEMPO DI DISPONIBILITA'** in quanto l'autista deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida. L'autista presiede all'operazione di **CARICO del cls**.




Ai sensi delle Linee Guida Ministeriali per il CLS preconfezionato, il calcestruzzo dovrà essere messo in opera **entro 2 ore** dal momento in cui è stata introdotta l'acqua nella miscela e cioè **dall'ora di carico dell'autobetoniera** al fine di garantire le prestazioni tecniche previste.



**CASO 2**

**IL CONDUCENTE ATTENDE CHE L'AUTOBETONIERA FINISCA DI SCARICARE IL CLS IN CANTIERE:**

indicare sul cronotachigrafo come **ALTRO TEMPO DI LAVORO/TEMPO DI DISPONIBILITA'** in quanto l'autista deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida. L'autista presiede all'operazione di **SCARICO del cls in cantiere**.



**CASO 3****IL CONDUCENTE ATTENDE CON L'AUTOBETONIERA ACCESA DI POTER SCARICARE IL CLS IN CANTIERE:**

indicare sul cronotachigrafo come **TEMPO DI DISPONIBILITA'** in quanto l'autista deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida.



## Esempio: TEMPO DI GUIDA GIORNALIERO

TEMPO	OPERAZIONE	INDICAZIONE CRONOTACHIGRAFO
6.00-6.10	10': carico cls su autobetoniera	Altro tempo/disponibilità
6.10-8.40	1 ora e 30': guida	Tempo di guida
8.40-9.00	20': scarico cls in cantiere	Altro tempo/disponibilità
9.00-10.30	1 ora e 30': guida	Tempo di guida
10.30-10.40	10': carico cls su autobetoniera	Altro tempo/disponibilità
10.40-11.25	45': guida	Tempo di guida
11.25-11.35	10': scarico cls in un altro cantiere	Altro tempo/disponibilità
11.35-12.20	45': guida	Tempo di guida
12.20-13.05	45': pranzo	Interruzione
13.05-13.15	10': carico cls su autobetoniera	Altro tempo/disponibilità
13.15-14.45	1 ora e 30': guida	Tempo di guida
14.45-15.05	15': scarico cls in cantiere	Altro tempo/disponibilità
15.05-16.35	1 ora e 30': guida	Tempo di guida
16.35-16.45	10': carico cls su autobetoniera	Altro tempo/disponibilità
16.45-17.30	45': guida	Tempo di guida
17.30-17.40	10': scarico cls su autobetoniera	Altro tempo/disponibilità
17.40-18.25	45': guida e rientro	Tempo di guida
	11 ore almeno: riposo	Riposo giornaliero

## ATTENZIONE

È necessario rispettare, oltre alla normativa di autotrasporto, anche la normativa CCNL sulla durata massima dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'art. 5 del D.Lgs 234/2007 secondo cui:

*«le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore.»*

## *Esempio: TEMPO DI GUIDA SETTIMANALE*

SETTIMANALE (esempio)							
Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Tot. Ore	Considerazioni
8	8	8	8	8	8	48	SI per CCNL/ SI per CDS
10	10	10	10	8	no	48	SI per CCNL/ NO per CDS (*)

### **Caso di evidente difficoltà di applicazione della normativa di autotrasporto**

*(\*) ai sensi dell'art. 6 comma 1 del regolamento CE 561/2006 un tempo di guida di 10 ore non si può effettuare più di 2 volte a settimana.*

## SANZIONI

(art. n. 179 comma 2 del Codice della Strada)

Chiunque circola:

- con un autocarro **non munito** di cronotachigrafo (nei casi in cui esso è previsto);
- con autocarro munito di un cronotachigrafo avente **caratteristiche non rispondenti** a quelle fissate nel regolamento;
- con autocarro munito di un cronotachigrafo **non funzionante**;
- **senza inserire il foglio di registrazione.**

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **848,00** a 3.393,00 euro *(N.B. riduzione del 30% non consentita)*.

La sanzione amministrativa pecuniaria è **raddoppiata** nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. *(N.B. punti da decurtare 10)*.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone (n.d.r. cioè l'impresa) che mette in circolazione un veicolo **sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione**, ovvero con limitatore di velocità o **cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **814,00** a 3.260,00 euro (*pagamento entro 5 gg. pari a € 569,80*).

Inoltre alle violazioni sopradescritte consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente** di guida **da 15 giorni a 3 mesi**.

## CONTROLLO BIENNALE DEI CRONOTACHIGRAFI

L'art. 11 comma 9 della legge 4 aprile 2012 n. 35 prescrive che gli **apparecchi di controllo** sui veicoli adibiti al trasporto su strada (c.d. "cronotachigrafi") disciplinati dal Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, **sono controllati ogni 2 anni** dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.

L'attestazione di avvenuto controllo biennale **deve essere esibita** in occasione della revisione periodica dei mezzi, prevista dall'art. 80 del Codice della Strada.



## DEROGA PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE RETI

(nota del 10/07/2012 Ministero dell'Interno e Ministero Infrastrutture e Trasporti)

I veicoli impiegati nell'ambito di:

- SERVIZI FOGNARI;
- PROTEZIONE CONTRO LE INONDAZIONI;
- MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA, ELETTRICA E DEL GAS;
- MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLA RETE STRADALE;

**sono esentati** dall'obbligo di dotazione e uso del **cronotachigrafo** e di conseguenza, sono esclusi dalle disposizioni su **tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo**.

Le imprese che utilizzano veicoli superiori a 3,5 t per attività diverse dalla manutenzione delle reti, continuano a rimanere obbligate all'installazione e all'utilizzo del cronotachigrafo, ma possono godere della "deroga" (cioè non utilizzare il cronotachigrafo) **solo ed esclusivamente** nel caso in cui vengano svolte le **attività sopra elencate**.

## Documentazione di controllo

In caso di controlli su strada, i conducenti dovranno esibire (e quindi tenere a bordo dei veicoli) la documentazione attestante l'esistenza delle condizioni che consentono di usufruire della deroga.

Si possono configurare le seguenti situazioni.

- 1) Il veicolo può essere in disponibilità di un'impresa che gestisce direttamente oppure ha in concessione uno dei servizi di manutenzione tra quelli indicati. Tale condizione deve risultare evidente dalla documentazione generalmente presente a bordo del veicolo.
- 2) Il veicolo può essere in disponibilità di un'impresa diversa da quella che gestisce direttamente il servizio oppure è concessionaria di uno dei servizi di manutenzione. La documentazione consiste in una **dichiarazione** redatta su carta intestata, datata e firmata da un responsabile dell'Ente gestore o concessionario del servizio, in cui si dichiara, assumendone la responsabilità, che l'impresa che ha in disponibilità il veicolo svolge, **sulla base di un contratto**, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione indicate.

3) Il veicolo considerato può essere in disponibilità di un'impresa che ha subappaltato l'attività da altra impresa appaltante dell'Ente gestore o concessionario del servizio manutentivo.

La documentazione, a prova di tale condizione, è costituita da **due dichiarazioni**:

- una, da cui risulti il rapporto di subappalto tra l'impresa che svolge l'attività di manutenzione e l'impresa che ha in subappalto la stessa;
- l'altra, da cui risulti il rapporto che lega quest'ultima (cioè l'impresa che ha in subappalto l'attività di manutenzione) all'Ente gestore o concessionario del servizio.

---

## ESENZIONE - Ministero dei Trasporti circolare n. 4409 del 27/02/2015

*"i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente".*

### ATTENZIONE

Il citato esonero **NON riguarda le imprese edili.**

La tipologia di trasporto descritta si riferisce **"esclusivamente"** ai casi in cui vengono trasportate attrezzature, materiali e/o macchinari finalizzati **all'utilizzo degli stessi nell'ambito della professione** che deve costituire **"attività principale del conducente"**.

Solo per tale tipologia di trasporto è disposta l'esenzione dall'applicazione del Regolamento n. 561/2006 e, quindi, dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo per i veicoli interessati (ovviamente soltanto se impegnati nello svolgimento di tale attività professionale).

Di conseguenza, **il dipendente di un'impresa edile** conducente di un autocarro dell'Impresa, avente massa massima autorizzata non superiore a 7,5 che con il medesimo veicolo trasporta materiali, attrezzature o macchinari utilizzati dal medesimo conducente e anche da altri colleghi dipendenti dell'Impresa, non può usufruire di tale esonero e quindi **rimane ancora obbligato a utilizzare il cronotachigrafo analogico o digitale osservando anche i tempi di guida e di riposo.**

Tale esenzione, di fatto, è applicabile per i soli lavoratori autonomi e non per le imprese edili.

**ANCE**

MILANO  
LODI  
MONZA E BRIANZA

## **MODULO ASSENZE CONDUCENTI**

## MODULO ASSENZE CONDUCENTI

L'art. 9 del D.Lgs 144/2008 è obbligatorio esibire agli Enti preposti al controllo su strada il **MODULO ASSENZE CONDUCENTI** nei 28 giorni precedenti al controllo su strada.

Pertanto, i conducenti dei mezzi di trasporto **con massa superiore a 3,5 t** sono obbligati a far compilare al proprio datore di lavoro l'apposito modulo quando **devono attestare** i giorni o comunque le frazioni di tempo in cui non sono stati alla guida del mezzo.

Il modulo per le assenze deve essere compilato nei casi di:

- **ferie;**
- **malattia;**
- **guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento 561/06** (come ad es. nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 t);
- **congedo o recupero** (la casella può essere barrata anche in caso di cassa integrazione, sciopero o serrata);
- **svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida;**
- **disponibilità** (cioè il conducente è in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo).

Il modulo deve essere riempito **a macchina o con altri sistemi informatizzati e firmato** prima dell'inizio delle operazioni di trasporto.

**Il testo del modulo non può essere modificato**, possono solo essere riempiti i campi negli appositi spazi.

Il modulo deve essere firmato sia **dal rappresentante dell'impresa** sia **dal conducente**, prima del viaggio.

L'imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.

**L'obbligo di compilare il modulo in formato elettronico e stampabile non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.**



Il modulo assenze conducenti quindi deve essere:

- **compilato** a macchina o con sistemi informatici in ogni sua parte prima dell'operazione di trasporto;
- **firmato** da un rappresentante **dell'impresa**;
- **consegnato** al conducente prima dell'inizio del trasporto;
- **firmato** dal conducente prima del viaggio;
- **custodito a bordo** del veicolo a cura del conducente.

**Il modulo assenze conducenti** ha quindi solo una funzione di supporto alle informazioni già fornite tramite il cronotachigrafo e quindi **a giustificazione** di eventuali registrazioni mancanti (dischetti cronotachigrafo o registrazioni digitali) dovute ad assenza del conducente.

Pertanto **solo quando** è effettivamente necessario **giustificare dette assenze**, i conducenti hanno l'obbligo di tenere a bordo dell'autocarro il "**modulo assenze compilato**", e di esibirlo agli Enti di controllo su strada.

## Precisazione importante

### **ATTENZIONE**

Il modulo assenze conducenti, i dischetti e la carta tachigrafica seguono **SEMPRE** il conducente e non l'autocarro.

ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ <sup>(1)</sup>  
[REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS <sup>(2)</sup>]

*Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'operazione di trasporto.  
Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate.*

Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato.

Parte da compilarsi a cura dell'impresa

1. Nome dell'impresa: .....
2. Indirizzo, codice postale, città, paese: .....
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale): .....
4. Fax (compreso il prefisso internazionale): .....
5. E-mail: .....

Il/La sottoscritto/a:

6. Cognome e nome: .....
7. Posizione all'interno dell'impresa: .....

dichiara che il conducente:

8. Cognome e nome: .....
9. Data di nascita (giorno, mese, anno): .....
10. Numero di patente di guida o numero della carta d'identità oppure numero del passaporto: .....
11. che ha iniziato a lavorare nell'impresa il (giorno, mese, anno): .....

per il periodo:

12. dal (ora, giorno, mese, anno): .....
13. al (ora, giorno, mese, anno): .....
14.  era assente per malattia (\*)
15.  era in ferie (\*)
16.  era in congedo o in recupero (\*)
17.  era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (\*)
18.  eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (\*)
19.  era disponibile (\*)

20. Luogo: ..... Data: .....

Firma

21. Il/La sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.

22. Luogo: ..... Data: .....

Firma del conducente

<sup>(1)</sup> Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su Internet sul sito: <http://ec.europa.eu>

<sup>(2)</sup> Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada.

(\*) Barrare solo una delle caselle.

## Fac-simile di modulo assenze conducenti

- riconsegnato dal **CONDUCENTE** all'impresa **decorsi i 28 giorni** dalla scadenza del periodo cui si riferisce l'assenza;
- conservato dall'**IMPRESA**, unitamente con le registrazioni originali del cronotachigrafo, **per un anno.**

# Sanzioni

(art. 9 del D.Lgs 144/2008)

È prevista una **sanzione amministrativa** compresa tra **146,00** e 584,00 euro nei seguenti casi:

## comma 4:

- il conducente **non ha con sé** il modulo assenze **compilato**;
- il conducente tiene a bordo il modulo assenze **incompleto**;
- il conducente tiene a bordo il modulo assenze **alterato**;

## comma 5:

l'impresa (conto proprio o conto terzi) **non conserva il modulo assenze per un anno**.

Chiunque, senza giustificato motivo, **non ottempera all'invito** degli Enti di controllo su strada di presentarsi, entro 30 giorni agli uffici di polizia per **esibire** il modulo assenze è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 422,00** a euro 1.695,00 ai sensi dell'art. 180 comma 8 del CdS (*pagamento entro 5 gg pari a 295,40 euro*).

In questo caso l'impresa sarà altresì soggetta al pagamento da **euro 146,00** e 584,00 euro per la mancanza del documento da presentare (ai sensi dell'articolo n. 9, comma 4 del D.Lgs 144/2008).

Le violazioni delle sopracitate disposizioni saranno inoltre **segnalate** da parte degli Enti di controllo **all'Ispettorato del Lavoro** competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa.

A titolo informativo, si segnala inoltre che la Corte di Cassazione Civile tramite la **sentenza n. 17073 del 3 Agosto 2007** ha stabilito che l'omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione è sanzionata dall'art. 19 della legge n. 727/78 [per ciascun giorno lavorativo](#).

La Corte Suprema ha stabilito che:

*« l'impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con i dati giornalieri dell'azienda, come emerge dall'art. 15 comma 2 del regolamento CEE n. 3821/1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione «per ciascun giorno in cui guidano» e che si riferisce, quindi, all'obbligo di conservazione di ciascun foglio, che ha una capacità di registrazione limitata a 24 ore.»*

**ANCE**

MILANO  
LODI  
MONZA E BRIANZA

# CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)

## CQC - Carta di Qualificazione del Conducente

La **carta di qualificazione del conducente (CQC)** è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida.

E' stata introdotta con il D.Lgs. n. 286/2005, che ha recepito la direttiva comunitaria n. 2003/59/CE in materia di formazione dei conducenti di autoveicoli.

Detta normativa è diventata obbligatoria dal 10 settembre 2009 per chi effettua **trasporto di cose**.





## CHI DEVE POSSEDERLA

Per i titolari di **patenti C oppure C+E (trasporto di cose)** e per i titolari di patenti D oppure D+E (trasporto persone) il possesso della CQC è diventato **obbligatorio dal 10 settembre 2009**.

### Patente C

- Autocarri per trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 t**;
- Motrici che possono trainare **rimorchi leggeri** (cioè fino a 750 kg di massa totale a pieno carico).

### Patente C + E

- Motrici che possono trainare **rimorchi pesanti** (cioè oltre a 750 kg di massa totale a pieno carico) come, ad esempio, i pianali per il trasporto esclusivo di macchine operatrici.

## Precisazione per le imprese edili

Il conseguimento della **CQC** è **obbligatorio solo** per i **dipendenti** assunti come operai (qualificati, specializzati o di 4° livello) **con la mansione di "autista" e addetti esclusivamente alla conduzione di autocarri**, in proprietà all'impresa stessa, adibiti al **trasporto di cose** per la cui guida è obbligatoria la **patente** delle categorie **C** oppure **C+E**.

Questa qualifica deve essere specificata sia sul contratto di lavoro sia sulla busta paga.

Diversamente, un dipendente che **solo occasionalmente** guida autocarri trasporto cose, **non ha l'obbligo di CQC**.

## CHI RILASCIAM LA CQC

Il Ministero dei Trasporti ha precisato, con la Circolare Ministeriale del 10 agosto 2007 protocollo n. 77898/8.3 - punto 2, che è possibile presentare la domanda presso un **qualunque Ufficio della Motorizzazione** senza vincoli di competenza territoriale.

Tale domanda può essere presentata:

- dall'autista stesso;
- da una terza persona munita di delega firmata dall'autista (per esempio un dipendente dell'impresa);
- da un'autoscuola;
- da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Ci sono **due modalità** per richiedere la CQC:

- **per "DOCUMENTAZIONE"** cioè con una procedura agevolata, senza frequentare "corsi di formazione iniziale";
- **con "QUALIFICAZIONE INIZIALE"** è obbligatorio frequentare il corso di formazione/qualificazione iniziale (della durata di 280 ore di cui 20 ore di guida individuale) e sostenere il relativo esame di idoneità per poter ottenere la CQC.

La possibilità di richiedere la CQC "per documentazione" è rimasta valida entro e non oltre le date del *9 settembre 2013* (per il trasporto di persone) e del **9 settembre 2014** (per il trasporto di cose).

## SCADENZE CQC

L'articolo 1 del decreto 6 agosto 2013 dispone che la validità della CQC per documentazione avrà le seguenti **scadenze**:

- *9 settembre 2015*, se relativa al trasporto di persone;
- **9 settembre 2016**, se relativa al trasporto di **cose**.

L'articolo 2 del decreto prevede inoltre che, al fine di garantire parità di trattamento fra tutti i conducenti, le date di scadenza (2015-2016) sono prorogate in favore di tutti i conducenti titolari di CQC ottenuta per documentazione, sia che abbiano già frequentato corsi di formazione periodica (e quindi la CQC avrebbe validità per 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione) sia che vi provvedano dopo l'entrata in vigore del provvedimento in parola.

Pertanto, i corsi di formazione sono da considerare utili a rinnovare **la validità della CQC fino al 9 settembre 2020** (cioè 2015 + 5 anni), se si tratta di CQC per il trasporto di persone, e **fino al 9 settembre 2021** (cioè 2016 + 5 anni), se si tratta di CQC per il **trasporto di cose**.

## VALIDITA' E RINNOVO DELLA CQC

La CQC ha validità di 5 anni.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. 286/2005 il rinnovo della CQC può essere effettuato alla scadenza dei 5 anni **solo dopo** aver frequentato, obbligatoriamente, un **corso di formazione periodica a pagamento** della durata di **35 ore**.

Il corso di formazione periodica può essere frequentato **a partire da 18 mesi prima della data di scadenza** di validità della CQC.

La carta di qualificazione del conducente:

- **scaduta da NON OLTRE 2 ANNI** - è rinnovata con **la sola frequenza di un corso** di formazione periodica.

- **scaduta da OLTRE 2 ANNI** è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il relativo superamento delle prove di esame.

Si precisa che dalla data di scadenza della validità della CQC e fino alla data di conclusione del corso di formazione o del superamento delle prove d'esame, **è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto** di cose e persone.

Si precisa che dalla data di scadenza della validità della CQC e fino alla data di conclusione del corso di formazione o del superamento delle prove d'esame, **È VIETATO l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto** di cose e persone.

Al fine di mantenere tutti i requisiti documentali per svolgere l'attività di autista è consigliabile iscriversi ai corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC con un certo anticipo, **a partire già dai 18 mesi** prima della sua scadenza fissati per legge.

## DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DELLA CQC

In caso di **deterioramento della CQC**, il conducente dovrà presentare ad un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione la richiesta di duplicato utilizzando l'apposito modello TT 746C, corredando detta richiesta con la relativa documentazione, cioè:

- attestazione del versamento dei diritti di motorizzazione (su c/c n. 9001) di € 9,00;
- attestazione del versamento dell'imposta di bollo (su c/c n.4028) di € 32,00;
- **fotografia** recente formato tessera con capo scoperto e su sfondo bianco,



In caso di **smarrimento, furto o distruzione della CQC**, il conducente dovrà presentare la richiesta di duplicato con il modello TT746C, corredando tale richiesta con:

- la **denuncia** di perdita del possesso resa ad un organo di polizia;
- **fotocopia integrale della CQC** + originale in visione;
- **fotocopia** codice fiscale o relativa annotazione sul modello di domanda.

Inoltre, si sottolinea che in caso di **richiesta di duplicato della patente di guida**, il conducente deve anche presentare richiesta di duplicato della CQC.

Infatti, **la CQC è strettamente legata alla patente di guida**, il cui numero di identificazione deve essere riportato sulla CQC.

In tale ipotesi il rilascio della CQC è subordinato al previo rilascio della patente di guida.

Il D.M. 20 settembre 2013 e la circolare n. 778/2014 sostituiscono il precedente D.M. 16 ottobre 2009. Le due norme affrontano in sintesi i seguenti contenuti:
















- obbligo della CQC e casi di esonero;
- modalità per il rilascio della CQC per documentazione;
- duplicato della CQC (per deterioramento, distruzione, sottrazione o smarrimento);
- qualificazione iniziale e periodica dei conducenti (requisiti dei docenti, soggetti e enti abilitati, programmi dei corsi, rilevazione delle presenze e delle assenze, procedure d'esame);
- gestione dei punti della CQC degli esami di revisione e della revoca.

## PATENTE DI GUIDA INTEGRATA CON CQC

Dal 18 aprile 213, al momento del rilascio o del rinnovo della CQC non viene più consegnata una nuova tessera, ma sul retro della "normale" patente di guida viene **aggiunto il codice 95**.

Si ha quindi un'unica patente, nella quale sono segnate le patenti possedute, il tipo di CQC e le relative scadenze.

Il conducente deve avere sempre con sé la CQC (ovvero la patente integrata con il codice 95) che deve poter essere esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta.

9.	10.	11.	12.
AM 			
A1 			
A2 			
A 			
B1 			
B 			
C1 			
C 			95: 09/09/2021
D1 			
D 			95: 09/09/2020
BE 			
C1E 			
CE 			
D1E 			
DE 			

**ABILITAZIONE CQC**

*(A red arrow points from the text 'ABILITAZIONE CQC' to the '95' code in the row for category C.)*

1. Nome e cognome. 2. Data e luogo di nascita. 3. Data del rilascio della patente. 4. Data di scadenza. 5. Numero della patente. 6. Data di nascita. 7. Data di rilascio della patente. 8. Data di scadenza della patente. 9. Data di nascita. 10. Data di rilascio della patente. 11. Data di scadenza della patente. 12. Codici.

---

## SANZIONI CQC

### GUIDA SENZA CQC MA CON PATENTE DI GUIDA (art. 116 commi 16 e 18 del CdS)

Il conducente che guida un veicolo per il quale è richiesto il possesso della CQC **senza averla mai conseguita**, è soggetto alla sanzione amministrativa da **€ 400** a € 1.600 (*pagamento entro 5gg, sanzione pari a 280,00 €*) oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo per 60 giorni del veicolo.

### GUIDA CON CQC SCADUTA (art. 126 comma 11 del CdS)

La guida con CQC scaduta è punita con la sanzione amministrativa da **€ 155** a € 624 (*pagamento entro 5gg, sanzione pari a 108,50 €*) e la sanzione accessoria del **ritiro della CQC**.

## MANCATA ESIBIZIONE CQC IN CASO DI CONTROLLI

(art. 180 comma 7 del CdS)

In caso di controllo degli organi di polizia, il conducente **deve sempre esibire** la CQC.

Nel caso in cui detta esibizione non sia possibile si applicano le sanzioni amministrative previste e cioè è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 41** a € 169 (*pagamento entro 5 gg pari a 28,70 €*).

Si ricorda alle imprese associate che la **revoca o la sospensione** della patente di guida comporta, conseguentemente, l'inefficacia anche della CQC.

## DECURTAZIONE PUNTI CQC

Come per la patente di guida anche alla CQC sono assegnati inizialmente **20 punti**.

Quando il conducente si trova nell'esercizio della sua attività lavorativa, la CQC è soggetta allo stesso regime sanzionatorio della sottrazione dei punti previsto per la patente di guida dall'art. 126-bis del Codice della Strada.

In caso di violazione del Codice della Strada che prevede la decurtazione dei punti dalla patente, il conducente **già in possesso della CQC** e alla guida, nel corso dell'orario di lavoro, di un veicolo per il quale occorre la CQC, potrà farsi detrarre i punti da quest'ultima e non dalla patente di guida (esibizione "volontaria" della CQC).

**ANCE**

MILANO  
LODI  
MONZA E BRIANZA

## LICENZE CONTO PROPRIO

## Legge 298/1974 - TRASPORTO CONTO PROPRIO

### Art. 31. Definizione

*Il trasporto di cose in **conto proprio** è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:*

*a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino **LAVORATORI DIPENDENTI (\*)**:*

*b) trasporto **non costituisca attività economicamente prevalente** e rappresenti **solo un'attività complementare o accessoria** nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;*



*c) **le merci trasportate appartengano alle stesse persone**, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.*

**(\*) lavoratori dipendenti**

La legge non specifica le modalità con cui documentare questo adempimento, pertanto l'obbligo si può assolvere con diversi documenti, ad esempio:

- fotocopia del tesserino;
- fotocopia del libretto di circolazione dell'autocarro;
- documento redatto in carta intestata dall'impresa dove si dichiarano tutti i dati utili del conducente (nome e cognome, qualifica, codice fiscale, luogo e data di nascita, fotocopia carta d'identità, ragione sociale, n° iscrizione registro imprese).

## Legge 298/1974 - TRASPORTO CONTO TERZI

### Art. 40. Definizione

*È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la **prestazione di servizi** di trasporto **verso un determinato corrispettivo**.*



## LICENZE IN CONTO PROPRIO

Il trasporto di cose in conto proprio è sempre un **trasporto specifico**, limitato cioè **alle sole merci attinenti all'attività economica svolta dall'impresa**.

All'indicazione del codice dell'attività economica segue infatti, sulla licenza, **l'ELENCAZIONE** dei codici delle cose o classi di cose trasportabili in **conto proprio** per le quali la stessa è stata rilasciata.

Tale elencazione è **tassativa** (art. 35, della Legge n. 298/74) e il trasporto di cose in essa non comprese, a meno che non sia accompagnato dal documento di trasporto occasionale, **equivale a trasporto abusivo**, soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 46 della Legge n. 298/74.

## Trasporto occasionale

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 783 del 16 settembre 1977, possono essere trasportate, soltanto in via occasionale, cose varie **non comprese tra quelle elencate nella licenza**, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione ed il loro trasporto si renda necessario per **esigenze di carattere straordinario e non continuativo**, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata.

### *Esempio*

Un'impresa edile (*codice attività economica 4010 = Industrie delle costruzioni*) può disporre l'esecuzione di un trasporto occasionale in conto proprio di macchinari vari e relativi accessori (*per il quale sarebbe richiesto il codice delle cose o classi di cose N08 = Macchine utensili, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione*), anziché di materiali da costruzione (*codice C00*), così come prescritto sulla licenza, qualora sussista l'urgenza di sostituirne altri in avaria presso un cantiere, al fine di non pregiudicare il buon andamento dei lavori e di non ritardare gli stessi oltre il termine prefissato per la loro ultimazione.

## Trasporto di piccole macchine utensili con veicoli in disponibilità di imprese edili

L'art. 54 comma 1 lett. n) del Codice della Strada individua i **mezzi d'opera** e permette a questa categoria di veicoli *"il trasporto o il carico di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo ..."*

In questa tipologia si ritiene possano essere ricomprese **le macchine utensili di piccole dimensioni non semoventi** che siano nella disponibilità delle imprese edili.

## LOCAZIONE E COMODATO D'USO DI AUTOCARRI IMMATRICOLATI USO PROPRIO

La Circolare n. 5681 del 16 marzo 2015 ha confermato il **divieto** di concedere, a terzi e in regime di **"locazione senza conducente"**, gli autocarri immatricolati ad uso proprio ancorché detti veicoli abbiano massa complessiva a pieno carico autorizzata **fino a 6 tonnellate**.

Tale disposizione si aggiunge a ulteriori due divieti: **divieto di locazione** e al **divieto di comodato** di autocarri immatricolati ad **uso proprio** e con massa complessiva a pieno carico **superiore a 6 tonnellate** (anche se a favore di soggetti che utilizzano il veicolo per uso proprio).

Per gli inadempienti sono previste **sanzioni** amministrative pecuniarie da un minimo di **2.500,00 euro** ad un massimo di **15.000,00 euro**.

**COMODATO (art. 1803 Codice Civile):** è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

**LOCAZIONE (art. 1571 Codice Civile):** è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

## Locazione senza conducente

(art. 84 CDS):

*<<...un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso...>>*

## Noleggjo con conducente

(art. 85 CDS)

**È ammesso** solo ed esclusivamente per il **trasporto di persone** e la carta di circolazione dei veicoli adibiti a detto servizio è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.



## PRECISAZIONE

Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico **inferiore o uguale a 6 tonnellate**, non essendo richiesta alcuna licenza o autorizzazione al trasporto cose, **è ammesso il "comodato d'uso gratuito"**.

Per i contratti di comodato d'uso gratuito superiori a 30 giorni è necessario il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione con i dati del "reale utilizzatore" del

Veicolo.

Per i veicoli immatricolati per il trasporto di cose **in conto proprio**, di qualsiasi massa complessiva a pieno carico (cioè sia inferiore, sia superiore a 6 tonnellate), **NON È MAI AMMESSA né la locazione, né il comodato ad altro soggetto che intenda utilizzarli ad uso di terzi per il trasporto di merci in conto terzi.**

L'art. 88 del Codice della Strada definisce il **servizio di trasporto di cose per conto terzi** precisando che:

*<<.....agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al **servizio di trasporto di cose per conto terzi** quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i **servizi di trasporto** ordinati dal mittente.....>>*

## VEICOLI AZIENDALI E VEICOLI IN LOCAZIONE - COMUNICAZIONE UTILIZZATORE

Con le circolari n. 15513 del 10/07/2014 e n. 23743 del 27/10/2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha reso operativo (e sanzionabile) **dal 3 novembre 2014** l'obbligo di **comunicare alla Motorizzazione Civile** il nome della persona non intestataria del veicolo che **ha in disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, un veicolo aziendale oppure un veicolo preso in locazione senza conducente.**

Tale adempimento, valido per i nuovi contratti stipulati a partire dal 3 novembre, consente la tracciabilità dei reali utilizzatori dei veicoli ai fini dell'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

Pertanto, le imprese che, **dopo il 3 novembre 2014**, volessero predisporre **nuovi atti** di comodato d'uso gratuito dei propri veicoli aziendali **a favore dei dipendenti, soci** o ad altri soggetti per un periodo di **tempo superiore ai 30 giorni** hanno l'obbligo di presentare (su delega del comodatario a cui viene concesso in uso il veicolo) una istanza alla Motorizzazione per l'aggiornamento/registrazione, nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, dell'annotazione del nominativo del soggetto che ha in disponibilità temporanea un veicolo aziendale.

L'obbligo di aggiornamento viene adempiuto tramite l'emissione di apposito **tagliando da apporre** sulla carta di circolazione da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile.

## ESCLUSIONI [1]

Non sono tenuti all'obbligo di comunicazione del nominativo del reale utilizzatore del veicolo i seguenti usi:

- utilizzo a titolo di **fringe-benefit** di veicoli aziendali;  
(non ricorre il comodato, venendo meno il carattere di gratuità).
- utilizzo **promiscuo** di veicoli aziendali cioè utilizzati dal dipendente sia per l'esercizio di **attività lavorativa** sia ad **uso personale**;  
(non ricorre il comodato, venendo meno il carattere di "uso esclusivo e personale", infatti il lavoratore ha il veicolo assegnato in esclusiva ma non in fringe benefit, ossia quando subisce una trattenuta per la parte di uso privato, non è quindi una concessione a titolo gratuito).
- utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di **più dipendenti** della stessa azienda  
(sebbene sia a titolo gratuito non è comunque una concessione a titolo esclusivo e personale).

## ESCLUSIONI [2]

Detti adempimenti **non riguardano** i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

- iscrizione al Registro Elettronico Nazionale o all'Albo degli Autotrasportatori conto terzi;
- licenza per il **trasporto di cose in conto proprio** (cioè autocarri aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 6.000 Kg, muniti di licenza della Provincia rilasciata ai sensi della Legge n° 298/74 nella quale devono risultare anche le cose o le classi di cose autorizzate al trasporto);
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e noleggio con conducente).

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiarisce quindi che, a seguito di tali esclusioni, **l'obbligo di annotazione del reale utilizzatore** vale solo in caso di **"COMODATO"** cioè **"USO ESCLUSIVO, PERSONALE, A TITOLO GRATUITO"** di veicoli aziendali (quindi non è presente né fringe benefit né trattenuta in busta paga).



**ANCE**

MILANO  
LODI  
MONZA E BRIANZA

## **DOCUMENTI NECESSARI PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO**



## DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA (art. 180 CDS)

Per poter circolare il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

• **la CARTA DI CIRCOLAZIONE** oppure il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo (n.d.r. limitatamente alle macchine operatrici: per circolare su strada devono essere munite di carta di circolazione e di una targa di circolazione, diversamente, se non circolano su strada ,devono essere muniti di certificato di idoneità tecnica);

• **la PATENTE DI GUIDA** valida per la corrispondente categoria del veicolo (n.d.r. patente di guida delle categorie B, C, C+E);

• l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

• **il CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA;**

- **AUTORIZZAZIONE O LICENZA** quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82 CDS (n.d.r. i veicoli possono essere adibiti ad uso proprio o ad uso di terzi);
- **CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)**;
- **FOGLI TACHIGRAFICI** (cronotachigrafo analogico) o **CARTE DEL CONDUCENTE** (cronotachigrafo digitale);
- **MODULO ASSENZE CONDUCENTE** (D.Lgs. 144/2008 di attuazione delle Direttiva Comunitaria 2006/22);
- nel caso di trasporti eccezionali serve **l'autorizzazione dell'ente proprietario** o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per le rimanete rete viaria (articolo 10 CdS);
- nel caso di mezzi d'opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento **dell'indennizzo di usura** (articolo 34 CdS).

## Carta di circolazione del veicolo (c.d. libretto)

### REVISIONE VEICOLI

**A) REVISIONE PERIODICA** (presso la Motorizzazione Civile oppure presso officine private autorizzate)

**entro 4 anni** dalla data di prima immatricolazione e **ogni 2 anni** successivamente alla prima revisione.

**B) REVISIONE ANNUALE** (solo presso la Motorizzazione Civile)

- autoveicoli (**autocarri**, autocarri per trasporto specifico **autobetoniere**, **mezzi d'opera**) destinati ai trasporti di cose aventi massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 t** compreso l'eventuale carrello appendice;

- autoveicoli ad uso speciale (**autopompe per calcestruzzo**, **trattrici stradali**, autospazzatrici, autospazzaneve, **autoveicoli gru**, autopercoratrici) aventi massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 t**;

- **rimorchi e semirimorchi** di massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 t**.

## AGGANCIAMENTO RIMORCHIO

Nel caso in cui un autocarro sia dotato di gancio per rimorchi-semirimorchi adibiti al **trasporto esclusivo di macchine operatrici**, detto "**agganciamento**" con specificata la targa e il peso complessivo a pieno carico autorizzato dell'intero complesso veicolare deve essere indicato sulla carta di circolazione.



## PATENTI DI GUIDA

TIPI DI VEICOLI	PATENTE
<b>AUTOVEICOLI</b>	
Autovetture fino a 3500 kg e 8+1 posti a sedere ed eventuale – rimorchio fino a 750 kg – rimorchio oltre 750 kg, con massa del complesso fino a 3500 kg – rimorchio oltre 750 kg, con massa del complesso tra 3500 kg e 4250 kg	<b>B</b>
Autovetture fino a 3500 kg e 8+1 posti a sedere ed eventuale rimorchio tra 750 kg e 3500 kg, con massa del complesso fino a 7000 kg	<b>B + E</b>
<b>AUTOCARRI</b>	
Autocarri oltre 3500 kg e fino a 7500 kg, anche con rimorchio fino a 750 kg	<b>C</b>
Autocarri oltre 3500 kg e fino a 7500 kg, anche con rimorchio oltre 750 kg, con massa del complesso fino a 12000 kg	<b>C + E</b>
Autocarri oltre 7500 kg, anche con rimorchio fino a 750 kg	<b>C</b>
Autocarri oltre 7500 kg, anche con rimorchio oltre 750 kg	<b>C + E</b>

## GUIDA DI MACCHINE OPERATRICI

Per la guida su strada di macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è richiesto il possesso della patente di **categoria B**.

Ricordiamo che, al superamento dei limiti di sagoma e massa stabiliti dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada, anche le macchine operatrici sono considerate **eccezionali** e per la loro guida è necessaria la patente di **categoria C** o altra patente che la comprenda (patente C/CE, oppure patente D/DE rilasciata prima del 1° ottobre 2004).

La guida su strada di una macchina operatrice **senza patente** è **sanzionabile penalmente** ai sensi dell'art. 116, comma 15 del Codice della Strada.

---

## ULTERIORI DOCUMENTI

### Esempi di casi frequenti per le Imprese Edili

#### 1. TRASPORTO MERCI

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472 il trasporto delle merci deve essere accompagnato:

- da **DDT** (Documento Di Trasporto) nel caso di trasporto in conto proprio;
- da **Scheda di Trasporto** oppure **DDT opportunamente integrato** nel caso di trasporto in conto terzi;
- da **bolla di accompagnamento (\*) SOLO** nel caso di **acquisto** di merci e prodotti sottoposti al regime delle accise (per es. gasolio, benzina, bitumi...).

(\*) la bolla di accompagnamento è stata abrogata dal DPR 472 del 14/08/1996

## 2. TRASPORTO ATTREZZATURE IN CONTO PROPRIO

Ai **fini fiscali** non c'è l'obbligo di documentare il trasporto con DDT, in quanto non si tratta di merci.

In merito invece alla **normativa di autotrasporto** l'art. 39 della legge 298/1974 prevede l'obbligo di avere a bordo dell'autocarro un'**elencazione** e una **dichiarazione** delle cose trasportate.

### Art. 39 legge 298/74

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza deve essere "accompagnato" dalla **ELENCAZIONE** delle "COSE TRASPORTATE", che **DEVONO rientrare** fra quelle previste nella licenza, e dalla **DICHIARAZIONE contestuale** che esse sono di **proprietà del titolare della licenza** o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell' articolo 31. (\*).

(\*) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi **prodotte e vendute**, prese in **comodato**, prese in **locazione** o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o **tenute in deposito** in relazione ad un contratto di deposito o ad un **contratto di mandato** ad acquistare o a vendere.



Per l'**ELENCAZIONE delle "COSE TRASPORTATE»** si deve fare riferimento al **modello CP1** utilizzato per la codifica delle Attività Economiche e utilizzato all'atto del **rilascio della licenza di trasporto** da parte della Provincia.

### C. - MATERIALI DA COSTRUZIONE

- C00 - Materiali da costruzione.
- C01 - Marmi, pietre, laterizi ed affini.
- C02 - Ghiaie, sabbia, materiale granulato ed in polvere, materiale da cava e da demolizione.
- C03 - Materiale da rivestimento per pareti e pavimenti.
- C04** - Cementi, leganti idraulici e conglomerati in genere.
- C05 - Putrelle, ferro tondino per cemento armato, prefabbricati di qualsiasi tipo, tubazioni e condutture, carpenteria in genere.
- C06 - Serrande, serramenti e simili.
- C07 - Vetri cristalli e derivati.
- C08 - Vernici, pitture, colori ed attrezzi per l'applicazione.
- C09 - Apparecchi idraulici, sanitari, di condizionamento, di riscaldamento ed articoli attinenti al settore.
- C10 - Laminati e profilati.



Non viene assegnato alle imprese edili ma solo ai produttori

Generalmente per il nostro settore occorre fare riferimento al gruppo C, tuttavia possono essere utili anche altre codifiche, per esempio:

N04 - Macchine agricole e operatrici, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per produzione e riparazione.

Z19 - Materiali vari da recupero (stracci, carta da macero, rottami metalli, ecc.).

Qualora in fase di rilascio della licenza di trasporto non sia stata inserita un'elencazione reale e pertinente al fabbisogno dell'impresa, è consigliabile **aggiornare detta licenza facendo riferimento al modello CP1 con la CODIFICA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE pubblicata dal Ministero dei Trasporti.**

## Come fare per adempiere all'obbligo di elencazione cose trasportate e dichiarazione di proprietà?

### 1° SOLUZIONE

- utilizzare il **DDT** in quanto contiene uno spazio apposito per l'**elencazione**;
- sul retro del DDT (pagina bianca) apporre tramite un timbro lo schema stampato sulla vecchia bolla di accompagnamento XAB (abrogata dal DPR 472 del 14/08/1996) e barrare il quadrato corrispondente al fine di documentare la **dichiarazione di proprietà**.

**2° SOLUZIONE**

- utilizzare un foglio con carta intestata dell'Impresa dove indicare:

**Oggetto:** art. 39 della legge 298/74 – **elencazione e dichiarazione delle cose trasportate**

Il titolare della licenza n°.....dichiara che le cose sotto elencate te sono di sua proprietà.

-

-

-.....

Data

Firma

### 3. TRASPORTO SOTTOPRODOTTI

Nel nostro settore i **“materiali da scavo”** sono, ad esempio, il sottoprodotto più frequente. Il trasporto deve essere accompagnato:

- da **DDT** (Documento Di Trasporto) nel caso di trasporto in conto proprio;
- da copia della **Dichiarazione di Utilizzo** (ai sensi dell'art. 41-bis legge 98/2013) oppure del **Piano di Utilizzo** (ai sensi del D.M. 161/2012 per opere soggette a VIA/AIA) per documentare la certezza di utilizzo;
- da **analisi chimica** per documentare la non pericolosità del materiale escavato.

## 4. TRASPORTO RIFIUTI

Secondo quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il trasporto dei rifiuti deve essere sempre accompagnato da:

- **Formulario Identificativo Rifiuti (F.I.R.).**
- **Autorizzazione Albo Gestori Ambientali:**
  - **cat. 2-bis** (ex procedura procedura semplificata) nel caso di trasporto in **CONTO PROPRIO** (ai sensi dell'art. 212 c.8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i);
  - **cat.4** (non pericolosi) e/o **cat.5** (pericolosi) per il trasporto in **CONTO TERZI**.

## SCHEDA DI TRASPORTO

Dal 19 luglio 2009 (ai sensi del D.Lgs 22 dicembre 2008 n. 214 di modifica del D.Lgs 21 novembre 2005, n. 286) è stato istituito il documento denominato «*scheda di trasporto*».

Detto documento è obbligatorio per coloro che effettuano **autotrasporto di merci e rifiuti per conto terzi** al fine di **garantire la tracciabilità** della merce-rifiuti e di **identificare tutti i soggetti** coinvolti nella filiera del trasporto in conto terzi.

La scheda di trasporto quindi è un documento che **non riguarda** le Imprese che effettuano **trasporto in conto proprio** di merci e rifiuti.

La scheda di trasporto costituisce documentazione ai fini della procedura di **accertamento delle responsabilità** nei confronti dei seguenti **soggetti**:

- vettore/autotrasportatore;
- committente;
- caricatore;
- proprietario delle merci;
- produttore dei rifiuti.

La **Scheda di Trasporto** deve essere:

- compilata prima dell'inizio di ogni trasporto;
- consegnata dal committente al vettore, cioè all'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- conservata "in originale" a cura del vettore a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi per tutta la durata del trasporto;
- esibita in sede di controllo stradale.



## Documenti considerati "EQUIPOLLENTI" alla Scheda di Trasporto

Sono considerati equipollenti e quindi **sostitutivi** della scheda di trasporto e quindi **utilizzabili in alternativa** alla Scheda di Trasporto, purché contengano **tutti i dati** previsti per la scheda di trasporto e precedentemente elencati.

- la copia del **contratto scritto di trasporto**, previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286;
- **il documento di trasporto (DDT)**, previsto dal D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472;
- **i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa**, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504;
- la lettera di vettura internazionale **CMR**;
- i documenti doganali;
- il documento di cabotaggio, di cui al D.M. 3 aprile 2009;
- documenti per trasporto internazionale.

**ANCE**

MILANO  
LODI  
MONZA E BRIANZA

**AUTORIZZAZIONI TRASPORTI  
ECCEZIONALI E  
IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'**

## AUTORIZZAZIONI VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTO IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'

**VEICOLO ECCEZIONALE** (art. 10 c.1 CdS): è eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia **superi**, per specifiche esigenze funzionali, **i limiti di sagoma o massa** stabiliti negli **art. 61 e 62 del CdS**.



**TRASPORTO IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'** (art. 10 c.2 CdS): è il trasporto di **una o più cose indivisibili** che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma e massa (*ad es. blocchi di pietra, elementi prefabbricati compositi, apparecchiature complesse per l'edilizia...*).



La circolazione, **su strade pubbliche**, dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità è subordinata all'ottenimento di **preventiva autorizzazione** da richiedere agli Enti proprietari delle Strade:

- all'ANAS, compartimento di Milano, per poter circolare sulle strade statali della Lombardia (istanze solo per via telematica);
- alla Provincia, ove ha sede l'Impresa, per poter circolare sulle strade comunali e provinciali della Lombardia;
- alle Società Autostrade per poter circolare sui vari e specifici tronchi autostradali di competenza.

Secondo il Codice della Strada detta autorizzazione alla circolazione sarà:

- **onerosa** (cioè obbligo di versamento degli indennizzi di maggiore usura del manto stradale) se:
  - si superano i solli limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
  - si superano i limiti di massa e sagoma.

OPPURE

- **non onerosa** se:
  - si superano solo i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61.

## Art. 61 CdS - SAGOMA LIMITE

<b>Larghezza</b> massima veicoli	non eccedente <b>2,55 m</b>
<b>Altezza</b> massima veicoli	non eccedente <b>4 m</b>
	<p><b>ESCLUSIONE</b></p> <p>Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli isolati o complessi di veicoli adibiti al <b><u>trasporto di macchine operatrici</u></b> quando non eccedano l'altezza di <b>4,30 m</b> con il carico, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 del Codice della Strada (cioè larghezza carreggiata non inferiore a 6,50 m e altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso pari a 20-30 cm).</p>
<b>Lunghezza</b> totale, compresi gli organi di traino	non eccedente <b>12 m</b> <b>(veicoli isolati)</b>
	non eccedente <b>16,50 m</b> <b>(autoarticolati)</b>
	non eccedente <b>18,75 m</b> <b>(autotreni)</b>

## Art. 62 CdS - MASSA LIMITE

Veicolo	Assi	Peso legale	Peso potenziale
Autocarro isolato	2 assi	18.000 Kg	20.000 Kg
Autocarro isolato	3 o più assi	24-25-26.000 Kg  N.B dipende dalla marca, modello e anno di immatricolazione del veicolo	33.000 Kg  N.B dipende dalla marca, modello e anno di immatricolazione del veicolo
Autocarro isolato	4 assi	32.000 Kg	40.000 Kg

Veicolo	Assi	Peso legale	Peso potenziale
Complesso veicolare	4 assi	40.000 Kg	44.000 Kg
Complesso veicolare	5 o più assi	44.000 Kg	56.000 Kg
Autobetoniera	4 assi (di norma)	32.000 Kg	54.000 Kg

La massa limite dei veicoli è indicata espressamente nella carta di circolazione, al punto F.2/F.3.



## Autorizzazione per la circolazione: **VEICOLI OBBLIGATI**

**1) AUTOCARRI** che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità, ad esempio, **autobetoniere** e **autocarri** adibiti al trasporto di cose “**classificati mezzi d'opera**” e che circolano superando i limiti di sagoma (art. 61 CdS) e massa (art. 62 CdS).

**2) MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI**, ad esempio **pale ed escavatori** che circolano superando i limiti di sagoma (art. 61 CdS) e massa (art. 62 CdS), **gommati** e abilitati alla circolazione stradale e **munite di carta di circolazione e targa**;

**3) RIMORCHI E/O SEMIRIMORCHI** che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità per effetto del **trasporto esclusivo di macchine operatrici** (cioè eccedono i limiti di p.c.p.c. fissati dall'articolo 62 e/o i limiti dimensionali fissati dall'articolo 61 del nuovo codice della strada).

**4) VEICOLI SPECIALI** allestiti con **autogru e simili** (eccedenti i limiti di p.c.p.c. dell'articolo n. 62 oppure di sagoma dimensionale fissati dall'articolo n. 61 del Codice della Strada) **abilitate** alla circolazione stradale e **munite di carta di circolazione e targa**.

## *Mezzi d'Opera (Autocarri - Autobetoniere)*

L'autorizzazione per la circolazione dei veicoli **CLASSIFICATI Mezzi d'Opera** in regime di trasporti in condizioni di eccezionalità per massa (cioè usufruendo del c.d. "**potenziale**" di cui al comma 8 dell'art. 10 del CdS), anche se espressamente esclusa dall'articolo n. 10, comma 7 del Codice della Strada, è necessaria in quanto non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco delle strade non percorribili da detti veicoli.

Una volta ottenuta l'autorizzazione la sua validità è subordinata al **pagamento dell'indennizzo d'usura** del manto stradale che, ai sensi dell'articolo 34 del C.d.S., è di durata e importo pari alla **tassa di possesso (c.d. bollo di circolazione)**.



L'indennizzo d'usura è da versarsi, a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato - Viterbo - sul conto corrente postale n. **11618014**.

Il versamento dell'indennizzo d'usura per i mezzi d'opera deve essere effettuato contestualmente al pagamento del bollo di circolazione (utilizzare bollettino postale a tre sezioni).

Le "attestazioni originali" dell'avvenuto pagamento dovranno essere allegate alla richiesta "telematica" di autorizzazione all'ANAS in forma "scansionata".

Diversamente se l'autocarro è **CLASSIFICABILE mezzo d'opera**, la possibilità di circolare con il c.d "potenziale" è subordinata **all'aggiornamento della carta di circolazione** presso la Motorizzazione Civile.

---

*Macchine operatrici eccezionali gommate, Rimorchi e semirimorchi per trasporto esclusivo di macchine operatrici, Veicoli speciali allestiti con autogru e simili*

Anche per detti veicoli, la circolazione è subordinata all'ottenimento delle **preventive autorizzazioni** da richiedersi agli Enti e Società proprietari delle Strade e al **versamento dell'indennizzo di maggior usura** del manto stradale secondo gli importi fissati dall'articolo n. 18 comma 5, del D.P.R. n. 495/1992 (**tabelle ANAS** pubblicate annualmente e aggiornate in base all'indice ISTAT).

Per i citati veicoli i versamenti degli indennizzi d'usura devono essere versati nelle seguenti e rispettive proporzioni:

- **3/10** a favore di ANAS S.p.A. - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma;
- **7/10** a favore dell'Amministrazione Provinciale (l'indirizzo varia a seconda della Competenza).

Per le informazioni sui numeri di conto corrente, indirizzi delle sedi ANAS e Provinciali, causale di versamento nonché importi degli indennizzi d'usura e delle spese di istruttoria, si rimanda al Suggerimento Assimpredil n.365/94 del 20 dicembre 2011.

Il pagamento dell'**indennizzo di maggior usura** del manto stradale per i **rimorchi e/o semirimorchi che effettuano trasporti esclusivi di macchine operatrici** è obbligatorio **solo quando** la sommatoria della massa minima del veicolo trainante (autocarro/trattore motrice), della tara del veicolo trainato (rimorchio o semirimorchio) e del peso proprio della macchina operatrice **eccede i seguenti pesi legali** (cioè il trasporto è in condizioni di eccezionalità):

- **40 t** per autotreni o autoarticolati con **4 assi**;
- **44 t** per autotreni o autoarticolati con **5 o più assi**.

**Nota bene.** Per individuare l'importo da versare si deve utilizzare il peso complessivo a pieno carico autorizzato e indicato sulla **carta di circolazione del rimorchio** e non l'effettivo (cioè la somma della tara del rimorchio o semirimorchio sommato al peso della macchina operatrice che effettivamente si trasporta).

---

## SANZIONI

### Precisazioni

La disciplina sanzionatoria dell'art. 10 del CdS si applica quando l'oggetto trasportato è **INDIVISIBILE** ai sensi del comma 4 del citato articolo 10 del CdS.

Restano perciò esclusi dall'ambito sanzionatorio di questa norma (n.d.r. cioè le sanzioni dell'art. 10) le eccedenze dimensionali e/o di massa relative ad **oggetti** considerati **DIVISIBILI** che, a seconda dei casi, potranno essere eventualmente **ricondotte** alle norme degli **articoli 61, 164 e 167**.

## CRITICITA' DELLA NORMA (Art. 10 C.d.S.)

*omissis*

**3.** È considerato **trasporto in condizioni di eccezionalità** anche quello effettuato con veicoli:

f) **mezzi d'opera** definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), **quando eccedono i limiti di massa** stabiliti dall'articolo 62.

*omissis*

**7.** **I veicoli** di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati **Mezzi d'Opera e che eccedono i limiti di massa** stabiliti nell'articolo 62, **NON SONO SOGGETTI ad autorizzazione** alla circolazione

**a condizione che:**



- a) **non superino** i limiti di massa indicati nel **comma 8** e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
- b) **circolino nelle strade** o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 **risultino transitabili per detti mezzi**, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
- c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che **lungo il percorso non esistano limitazioni di massa** totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
- d) per essi sia stato **corrisposto l'indennizzo di usura** di cui all'art. 34.

Qualora **non siano rispettate le condizioni** di cui alle lettere :

- a) cioè eccedenza **limiti massa di cui al comma 8**;
- b) circolino nelle strade transitabili;
- c) lungo il percorso non esistano limitazioni;

i Mezzi d'Opera **devono avere l'apposita autorizzazione** prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

## SANZIONI

### Art. 10 CdS, comma 18.

Chiunque, **SENZA AVERE OTTENUTO l'autorizzazione**, (...) nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'**autorizzazione** medesima, **esegua uno dei trasporti eccezionali** di cui ai commi 2, 3 o 7, (...) è soggetto alla **SANZIONE** amministrativa del pagamento di una somma da **euro 778,00** a Euro 23.140,00 (*riduzione 30% non consentita*).

Consegue inoltre la sanzione amministrativa **accessoria** della **sospensione della patente** di guida del conducente per un periodo da 15 a 30 giorni, nonché la **sospensione della carta di circolazione** del veicolo da 1 a 2 mesi.

Infine, per effetto dell'art. 214, comma 7 del C.d.S., **scatta anche il fermo amministrativo del veicolo**.

## SANZIONI

### Art. 61 comma 7 CdS

Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 422,00** a €1.695,00 (*pagamento entro 5 gg. € 295,40*).

**ANCE**

MILANO  
LODI  
MONZA E BRIANZA

# VERBALI E PROCEDURE SANZIONATORIE

## Art. 202 Codice della Strada

Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una **sanzione amministrativa pecuniaria**, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla **CONTESTAZIONE** o dalla **NOTIFICAZIONE**, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme (cioè il c.d. **«minimo edittale»** ).

**POLIZIA MUNICIPALE**  
MARCHESINI (CI)

Registri con. N. **VERBALE 0003443**

**VERBALE DI CONTESTAZIONE**

Anno **2012** data **10** mese **GENNAIO** ore **12:00**  
 in Via **STRADA PER CASAVIGNO** presso **S.M.S.**  
 Comune di Montebelluna Provincia di Cuneo. Ho sottoscritto **Ricco Pasoli / Scarpata**

Agenti di Polizia Municipale abbiamo accertato che il:

**TECNICHE:**  
 Cognome e nome: \_\_\_\_\_  
 ANNO: \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 matricola: \_\_\_\_\_ indirizzo: \_\_\_\_\_  
 età: \_\_\_\_\_

**VEICOLI:**  
 Tipo veicolo: \_\_\_\_\_ targa **BC** \_\_\_\_\_ **SX** colore \_\_\_\_\_  
 Tipo dell'iscrizione: \_\_\_\_\_ porto \_\_\_\_\_

**INFRAMMURATI:**  
 Cognome e nome: \_\_\_\_\_  
 ANNO: \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 matricola: \_\_\_\_\_ indirizzo: \_\_\_\_\_

**RELAZIONATI:**  
 Ho rubato le norme del codice della strada e per il **122/16.1.5**  
 ho ricevuto un verbale dal veicolo **in strada** **non**  
 ho ricevuto un verbale dal caso **per strada**

**ESUBENZE:**  
 1) Trasgressione dichiarata **quello**

**SANZIONI ACCESSORIE:**  
 SEQUESTRO  FERMO AMMINISTRATIVO  SEQUESTRO DI BUIOCCO VEICOLO  SUI VEICOLI MC  
 FERMO DELLO STATO DEI LUOGHI  SEQUESTRO OFFITE ALBERGHI  
 Obbligo di SOSPENSIONE  Obbligo di CESSARE l'USO DI  
 PERICOLO  PATENTE DI GUIDA  età: \_\_\_\_\_  
 SEGNALI  SEDI CARTA DI CIRCOLAZIONE

Popolazione di residenza e della casa **28,60**

Fatto, letto e sottoscritto:

IL TRASGRESSORE \_\_\_\_\_  
 IL VERBALE IN SOLIDO \_\_\_\_\_  
 L'AGENTE/AGENTI \_\_\_\_\_

ATTENZIONE: NON SCANDIRE  
QUESTO CODICE IN FASE DI AVVISAMENTO

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 N. 77287047117-1  
 77287077187-5

N. di invio **48952/2007/P Pr. 38988/2007 del 07/09/2007**  
 AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata a rinvio postale  
 per ufficio postale di **SIENA**  
 il **04/12/2007** ore **12**

**Posteitaliane**  
 AVVISI PER TELEFONO  
 CODICE 20058

AVVISO DI RICEVIMENTO DA INVIATO IN Q  
**48952/2007/P Pr. 38988/2007 del 07/09/2007**  
**SIENA**  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SIENA**  
**Via TOZZI n.2**  
**53100 SIENA**

**per aprire staccare lungo la perforazione**

**SERVIZIO NOTIFICAZIONI**  
 N. **48952/2007/P Pr. 38988/2007**  
 COMUNE DI SIENA - POLIZIA MUNICIPALE

**RACCOMANDATA -A.R.**  
 77287047117-1

**Y 77287047117-1**  
**SIENA**

---

## Art. 200 Codice della Strada

### CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI

**La violazione**, quando è possibile, **deve essere immediatamente contestata** tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione **deve essere redatto verbale (n.d.r. VERBALE DI CONTESTAZIONE)** contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite.

Copia del verbale deve essere **consegnata al trasgressore** e, se presente, alla persona obbligata in solido.

Copia del verbale è **consegnata immediatamente all'ufficio o comando** da cui dipende l'agente accertatore.

---

## Art. 201 Codice della Strada

### NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

*1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 90 giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.*

*1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:*

*a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;*

*b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;*

*c) sorpasso vietato;*

*d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;*



*e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;*

*f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;*

*g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;*

*g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.*

## PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art. 202 CDS)

Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali **sanzioni accessorie**, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, **una somma pari al minimo** fissato dalle singole norme.

Tale somma è **ridotta del 30%** se il pagamento è effettuato **entro 5 giorni** dalla contestazione o dalla notificazione.

## RIDUZIONE 30% SANZIONI CdS

L'art. 20 della legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Fare ha introdotto alcune novità in tema di **pagamento delle sanzioni pecuniarie** conseguenti ad infrazioni del **Codice della Strada (CdS)**.

In particolare, il trasgressore o l'obbligato in solido hanno la possibilità di pagare le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada con una **riduzione del 30%**, se il pagamento è **effettuato entro 5 giorni**, purché l'infrazione commessa non sia così grave da comportare la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.

Il conteggio dei **5 giorni** viene effettuato **dal momento della contestazione o della notifica del verbale**: se il trasgressore viene fermato subito (e contestualmente viene redatto il verbale) i 5 giorni scattano dal giorno dell'infrazione mentre se il verbale viene notificato successivamente al proprio indirizzo, i 5 giorni partono dalla data di ricevimento del verbale.

## Modalità di pagamento sanzioni ridotte 30%

Il pagamento delle sanzioni ridotte del 30% si potranno saldare subito in **contanti** oppure tramite **carte di credito** o **bancomat** qualora gli agenti accertatori siano dotati di POS.

### Precisazione

Sulle transazioni effettuate con carte di credito o bancomat grava una commissione di 5,00 euro e sulle multe di importo superiore a 72,47 euro si aggiunge anche l'imposta di bollo pari a 2,00 euro.

## Attenzione

- 1) La riduzione del 30% delle sanzioni è prevista **solo** per la violazione di norme contenute nel **Codice della Strada**. Se la violazione fa riferimento ad altre norme tale riduzione non si applica.
- 2) Esistono infrazioni previste nel Codice della Strada che sono tuttavia **escluse dalla riduzione del 30%** perché comportano la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.

## **VIOLAZIONI escluse dalla riduzione del 30%:**

- circolazione con un mezzo pesante nei giorni di divieto;
- trasporti eccezionali non autorizzati;
- superamento dei limiti di peso;
- cronotachigrafo mancante, non omologato, alterato, non funzionante, con sigilli manomessi o senza foglio di registrazione o senza CQC;
- guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 0,8 g/l e guida sotto l'effetto di droghe.

---

## CONTENUTI DI UN VERBALE

(art. 200 CDS e art. 383 commi 1 e 2 del Regolamento di attuazione)

Il verbale di accertamento di violazione deve contenere:

- l'indicazione del **giorno, ora e località** dove è avvenuta la violazione;
- **generalità e residenza** del trasgressore;
- **proprietario** del veicolo;
- estremi **patente di guida**;
- **tipo di veicolo**;
- **targa**;

- **sommatoria esposizione del fatto;**
- **citazione della norma violata;**
- **eventuali dichiarazioni del trasgressore;**
- **modalità per il pagamento in misura ridotta, se consentito;**
- **precisazione dell'ammontare della somma da pagare;**
- **termini del pagamento;**
- **ufficio o comando presso cui effettuare il pagamento;**
- **numero di conto corrente bancario o postale del medesimo ufficio o comando.**

Se anche uno di questi elementi è mancante, è possibile avanzare **ricorso** al Giudice di Pace **per VIZI FORMALI**.



---

## PATENTE A PUNTI

(art. 126-bis CDS)

Ogni titolare di patente ha in dotazione **20 punti**.

Se si commettono infrazioni al CDS di una certa gravità, oltre ad una sanzione amministrativa e ad un eventuale provvedimento sulla patente o sulla carta di circolazione, è prevista la **decurtazione di un certo numero di punti**.

La corrispondenza tra infrazioni e punti decurtati è contenuta nella **tabella allegata all'art. 126 bis del CDS**.

Chi commette **più infrazioni** in una volta sola, può perdere **al massimo 15 punti**, purché un'infrazione non comporti la sospensione o revoca della patente.

**Chi esaurisce tutti i punti deve rifare gli esami per la patente** (revisione). Chi commette infrazioni, ma nei due anni successivi non ne commette altre comportanti la decurtazione, ha il reintegro completo dei 20 punti.

---

## PATENTE A PUNTI

(art. 126-bis CDS)

### Bonus punti patente

Gli automobilisti con almeno 20 punti che non commettono infrazioni con perdita di punti hanno diritto **dopo due anni** a 2 punti di "bonus".

Gli automobilisti con meno di 20 punti, dopo due anni dall'ultima infrazione tornano al totale iniziale di 20 punti.

I neopatentati che non commettono infrazioni con perdita di punti hanno diritto ad un ulteriore punto all'anno per i primi 3 anni dal conseguimento della patente.

Con i bonus si possono raggiungere **un massimo di 30 punti totali**.

---

## SANZIONI ACCESSORIE

**RITIRO**: previsto come **sanzione accessoria** di alcune specifiche violazioni. Il documento è ritirato al momento della contestazione della violazione da parte dell'agente accertatore e **restituito solo dopo aver adempiuto alle prescrizioni omesse** indicate nel verbale di contestazione.

**SOSPENSIONE**: consiste nella **privazione temporanea** di validità del documento, con la quale si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo. Può essere disposta come sanzione accessoria o come conseguenza della recidiva. Decorso il periodo di sospensione, l'avente diritto può fare istanza alla prefettura per la restituzione della patente.

**REVOCA**: consiste nella **privazione definitiva** di efficacia e validità del documento di guida, tale che il suo titolare viene a trovarsi nella condizione di chi non abbia mai conseguito la patente.

---

## CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DELLE IMPRESE

Il D.M. del 24 ottobre 2011 (G.U. n. 78 del 2 aprile 2012) ha fornito indicazioni in merito ai criteri per l'adozione di un **sistema di classificazione del rischio**, da applicare alle imprese che svolgono attività di **trasporto merci in conto proprio e/o in conto terzi**.

Sebbene **per le imprese edili il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente**, ma rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale, il legislatore ha disposto, anche nell'ambito del trasporto merci in conto proprio, un **Indicatore di Rischio dell'Impresa**.

L'indicatore di classificazione di rischio dell'Impresa è calcolato sulla base della **quantità e gravità delle infrazioni commesse** e in base alla consistenza del parco veicolare in disponibilità dell'impresa stessa.

Le **infrazioni "rilevanti"** ai fini della classificazione dell'indicatore di rischio dell'Impresa (previste dall'Allegato III del D.Lgs. 144/2008) sono:

- mancato rispetto dell'**età minima** dei conducenti;
- mancato rispetto dei **periodi di guida**;
- mancato rispetto delle **interruzioni alla guida**;
- mancato rispetto dei **periodi di riposo**;
- **collegamento tra salario e distanza percorsa** o volume delle merci trasportate ai fini del pagamento;
- montaggio dell'**apparecchio di controllo**;
- **utilizzo** dell'apparecchio di controllo, della carta del conducente o del foglio di registrazione
- **indicazioni da inserire** sul foglio di registrazione;
- **presentazione dei documenti**;
- **frodi**;
- **guasti non riparati**;
- **inserimento manuale dei dati** su tabulati.

**Entro 30 giorni** dalla **“definizione della contestazione”** (cioè dall'avvenuto **pagamento della sanzione** amministrativa pecuniaria per la violazione commessa oppure dalla conclusione dell'eventuale procedimento di **ricorso** amministrativo), **gli organi accertatori comunicheranno** i relativi dati al Centro elaborazione del Dipartimento per i Trasporti del Ministero delle Infrastrutture.

Presso detto Ente è istituito un apposito **elenco delle imprese** che hanno commesso le citate violazioni rilevanti.

Il Centro provvede a calcolare e ad attribuire, ad ogni singola impresa, l'indicatore di rischio correlato all'infrazione commessa.

L'impresa è inserita nel citato elenco entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di contestazione della violazione e soltanto successivamente alla “definizione della contestazione stessa”.

## Attenzione: Imprese a Rischio Elevato.

Le imprese che esercitano il trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi e che, entro l'anno solare (cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre), **superano** il punteggio di **100 punti**, sono considerate **Imprese a rischio elevato**.

Le imprese che superano questo indicatore di rischio **saranno soggette a controlli più rigorosi e frequenti** e con conseguente **segnalazione** alla Direzione Generale del **Ministero del Lavoro**, che disporrà l'accesso ispettivo presso le sedi delle imprese stesse.

## Modalità di calcolo del punteggio

**Tipo di infrazione** (classificazione Allegato III del D.Lgs. n. 144/2008)

	<b>Punteggio base</b>
IM = Infrazioni meno gravi	<b>5</b>
IG = Infrazioni gravi	<b>10</b>
IMG = Infrazioni molto gravi	<b>25</b>

**Coefficiente moltiplicativo da applicare al punteggio base**  
(secondo la consistenza del parco veicolare)

Parco veicolare	<b>Coefficiente di trasformazione</b>
Da 0 a 3 veicoli	<b>2</b>
Da 4 a 10 veicoli	<b>0,78</b>
Da 11 a 30 veicoli	<b>0,35</b>
Da 31 a 50 veicoli	<b>0,13</b>
Da 51 a 100 veicoli	<b>0,07</b>
Da 101 a 250 veicoli	<b>0,03</b>
Oltre 251	<b>0,02</b>



## Esempio

La violazione "rilevante" commessa riguarda:

*la durata del periodo di guida prescritto dal regolamento CE n.561/2006 è superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo del periodo di guida oppure minimo del periodo di riposo.*

**Sanzioni applicate all'autista:** 400,00 euro + decurtazione 10 punti dalla patente

**Punteggio base di Gravità:** 25 punti (Infrazione Molto Grave - IMG)

**Coefficiente matematico in base al parco veicolare:** 2 punti (da 0 a 3 veicoli)

**Indicatore di rischio per l'impresa è =  $25 \times 2 = 50$  punti**

L'indicatore di rischio di un'impresa di autotrasporto ha validità annuale.

I dati relativi al punteggio delle imprese **sono conservati per 5 anni**, ad esclusione dell'anno in cui è in corso la rilevazione.

Ciascuna impresa potrà prendere visione **solo** del punteggio **ad essa attribuito** consultando l'apposita sezione del portale [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it) , dopo aver effettuato la propria registrazione sul sito.

## GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (Art. 186 CDS)

**È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.**

Le sanzioni penali e amministrative (processo penale, ritiro patente e sospensione patente) per la guida in stato di ebbrezza da alcool variano in relazione al tasso di alcolemico accertato.

---

## GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

(Art. 186 CDS)

### IPOTESI LIEVE

Guida in stato di ebbrezza: accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato **da 0,5 a 0,8 grammi per litro (g/l)**

Sanzione: pagamento di una somma **da euro 531,00 a euro 2.125** (*riduzione del 30% non consentita*), e sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi ( e decurtazione 10 punti dalla patente),**

---

## GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

(Art. 186 CDS)

### IPOTESI MEDIA

Guida in stato di ebbrezza: accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato **da 0,8 a 1,5 grammi per litro (g/l)**

Sanzione penale e amministrativa: dell'ammenda **da euro 800 a euro 3.200 e** arresto fino a 6 mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno (e decurtazione 10 punti dalla patente).**

---

## GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

(Art. 186 CDS)

### IPOTESI GRAVE

Guida in stato di ebbrezza: accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato **oltre 1,5 grammi per litro (g/l)**

Sanzione penale e amministrativa: ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, arresto da 6 mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (e decurtazione 10 punti dalla patente)**.

### **In caso di incidente**

Se il conducente guidando in stato di ebbrezza da alcool provocando un incidente stradale, le sanzioni amministrative sono **raddoppiate** ed è disposto il **fermo del veicolo per 180 giorni**.

**Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 la patente è sempre revocata.**

---

## GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (Art. 186 CDS)

### **Ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico con l'etilometro**

Nel caso in cui si è fermati da Agenti della Polizia Stradale o Municipale o da Carabinieri, se ci si oppone all'accertamento con l'etilometro per la verifica dell'ebbrezza, la legge prevede che si venga puniti con le medesime sanzioni penali previste per l'**ipotesi grave**.

In sostanza, non ci si può opporre al controllo con l'etilometro per la verifica dello stato di ebbrezza o si rischia la condanna penale per l'**ipotesi più grave** di guida in stato di ebbrezza (sanzione penale e sospensione della patente).

---

## GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI (Art. 187 CDS)

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda **da € 1.500,00 a € 6.000,00** e **l'arresto da 6 mesi ad un anno**.

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.

### **In caso di incidente**

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene **sono raddoppiate** e la patente di guida **è sempre revocata**.



# Contatti

## **Assimpredil Ance** Area Territorio Tecnologia Economia

**geom. Roberto Caporali**  
Vice Responsabile

Tel. 02.88.12.95.25  
[r.caporali@assimpredilance.it](mailto:r.caporali@assimpredilance.it)

**dr.ssa Alessandra Zanni**  
Funzionario

Tel. 02.88.12.95.79  
[a.zanni@assimpredilance.it](mailto:a.zanni@assimpredilance.it)

[www.assimpredilance.it](http://www.assimpredilance.it)